



Studio Chirico
Commercialisti Associati

SUPPLEMENTO

Speciale Legge di Bilancio 2021

SPECIALE Legge di Bilancio 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, supplemento ordinario n. 46/L, la L. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), di cui si offre di seguito un quadro di sintesi.

Articolo 1	Contenuto
Commi 36-37	Sospensione versamenti settore sportivo Viene prevista la sospensione, per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, di: a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; c) termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; d) termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Commi 42-43	Ritenuta aumenti di capitale nelle coop eseguiti da persone fisiche Viene modificato l'articolo 6, comma 2, D.L. 63/2002, prevedendo che le cooperative, in riferimento alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, possono applicare, previa deliberazione dell'assemblea, la ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Non rientrano nel novero dei soci persone fisiche gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, Tuir, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir. La facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell'assemblea. Tale ritenuta del 12,50% può applicarsi con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.
Commi 50-53	Disciplina impatriati Viene modificata la disciplina agevolativa prevista dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, in particolare viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 5, D.L. 34/2019, stabilendo che per i soggetti che siano stati iscritti all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo, possono optare per l'estensione di cui al comma 1, lettera c), previo versamento di:

	a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021. Il nuovo regime introdotto non si rende applicabile agli sportivi professionisti.
Comma 58	Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'agevolazione per gli interventi di efficientamento di cui all'articolo 14, D.L. 63/2013. Vengono parimenti prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16, D.L. 63/2013.
Comma 59	Proroga bonus facciate Viene prorogato a tutto il 2021 il c.d. bonus facciate introdotto con il co. 219 L. 160/2019.
Comma 60	Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza Introducendo il nuovo comma 3-bis nell'articolo 16-bis, Tuir, viene riconosciuta una detrazione in misura pari al 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Commi 61-65	Introduzione del bonus idrico Viene introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Il bonus è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore-

	re a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus idrico.
Comma 66	Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. superbonus, prevedendone innanzitutto l'estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per le spese sostenute nel 2022 le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo.
Comma 67	Cessione del credito Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. superbonus si estende anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell'anno 2022.
Comma 76	Proroga bonus verde Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. bonus verde di cui al co. 12 L. 205/2017.
Comma 77	Bonus automobili elettriche Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), D.Lgs. 285/1992, con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente. Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mise, di concerto con il Mef, sono definite modalità e termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Comma 83	Rivalutazione beni di impresa Intervenendo sull'articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Commi 95-96	Finanziamenti agevolati per l'acquisto di attrezzature da parte delle PMI Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall'articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall'importo, in unica soluzione. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro. Nuova Sabatini É confermata l'eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. L'eliminazione della predetta soglia consente l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall'importo del finanziamento

	(ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro). Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi: - in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento; - per le imprese beneficiarie che potranno incassare l'intero contributo subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento.
Commi 97-103	Imprenditoria femminile Viene istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
Commi 109-113	Fondo PMI creative Viene istituito il Fondo per le PMI creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per settore creativo si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
Commi 117-123	Credito di imposta cuochi Viene introdotto, per gli esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita Iva, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice Ateco 5.2.2.1.0, un credito d'imposta fino al 40% del costo delle spese: - per l'acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero - per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Comma 206	Estensione garanzie Sace Le garanzie Sace come previste dall'articolo 1, D.L. 23/2020, vengono estese al 30 giugno 2021; inoltre, viene esteso l'ambito di utilizzo del finanziamento che può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Comma 207	Sospensione termini cambiali, vaglia cambiari e altri titoli Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11, D.L. 23/2020. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio; non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
Commi 233-243	Trasformazione DTA per operazioni di aggregazione In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso:

	- fusione; - scissione o - conferimento di azienda e deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: 1. perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84, Tuir, alla medesima data; 2. importo dell'Ace maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. La attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero ceduto secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, co. 5, Tuir.
Commi 263-264	Rafforzamento patrimoniale PMI Viene esteso al 30 giugno 2021 il credito di imposta di cui all'articolo 26, co. 8, D.L. 34/2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell'aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l'ammontare dell'aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi. Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.
Comma 266	Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale Viene integralmente sostituito l'articolo 6, D.L. 23/2020 prevedendo che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5, e 6 e 2482-ter, c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, co. 1, n.4), e 2545-duodecies, c.c. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 di cui agli articoli 2446, co. 2 e 2482-bis, co. 4, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. A tal fine, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, c.c., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo

	aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui sopra. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, c.c. Le perdite devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
Comma 305	Lavoratori beneficiari integrazioni salariali Covid-19 Gli ammortizzatori sociali Covid-19 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.
Comma 306-308	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.
Comma 309	Divieto di licenziamento Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966. Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, c.c., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.Lgs. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Commi 381-384	Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 eu-

	ro per ciascun locatore. A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro.
Commi 386-401	Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, viene istituita l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, Tuir. L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. I soggetti devono avere i seguenti requisiti: a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza; c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda; d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La domanda è presentata all'Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti per la verifica dei requisiti. I requisiti di non percezione di pensione o reddito di cittadinanza devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per 6 mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L'importo non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Tali limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. Per far fronte agli oneri derivanti è aumentata, per i soggetti percettori, l'aliquota di cui

	all'articolo 59, comma 16, L. 449/1997 dello 0,26% nel 2021 e 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Commi 595-596	Modifica regime locazioni brevi Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082, cod. civ., conseguentemente viene abrogato il comma 3-bis dell'articolo 4, D.L. 50/2017. Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Commi 599-601	Esenzione prima rata Imu 2021 Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell'Imu relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 <i>final</i>.
Comma 602	Credito di imposta locazioni Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 D.L. 34/2020 viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.
Comma 608	Bonus pubblicità Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell'articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Comma 609	Credito di imposta edicole Viene confermato, per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'Commi da 806 a 809, L. 145/2018.
Comma 610	Credito di imposta servizi digitali Viene confermato anche per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190, L. 34/2020.

Commi 614-615	Rottamazione televisori Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Con decreto Mise di concerto con il Mef, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità operative e le procedure attuative.
Commi 1051-1064	Transizione 4.0 Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono ammessi all'agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all'allegato A e B alla L. 232/2016. L'investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. <u>Interventi agevolabili</u> Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, a eccezione: - dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir; - dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; - dei fabbricati e delle costruzioni, - dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. 208/2015; - dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. <u>Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021</u> Per gli investimenti effettuati: - in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; - in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro; - a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo

sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18, L. 81/2017.

Per gli investimenti effettuati:

- in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016;
- a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d'imposta è riconosciuto:

- a) nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- b) nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e
- c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

Per gli investimenti effettuati:

- in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro,
- in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6%.

Per gli investimenti effettuati:

- in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016,
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

- a) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- b) nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti in beni dell'allegato B, L. 232/2016

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

	Utilizzo del credito di imposta Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo: - a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016; - a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016. Per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli di cui all'allegato A alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Nel caso in cui l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Comma 1064-1065	Modifiche al credito R&S Viene prorogato a tutto il 2022, il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per effetto delle modifiche apportate, adesso possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, con la conseguenza che vi rientrano anche quelle produttrici di un reddito fondiario. Sono ammesse al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del § 1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Commi 1068-1074	Contributi per investimenti in alta tecnologia Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. La gestione delle risorse è affidata alla società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata. Il gestore è autorizzato, su base semestrale a trattenere dalle risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5% delle risorse stesse. Tali somme sono utilizzate per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui sopra, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40% dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50% di cia-

	scun investimento. I contributi sono erogati, previa verifica da parte del gestore, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo è erogato, entro il 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato, infatti, il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. In tal modo il gestore può revocare il contributo e rendicontare, su base semestrale, l'attività svolta.
Commi 1079-1082	Contrasto alle frodi con utilizzo del plafond Iva Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l'Amministrazione finanziaria effettua analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'Comma 1, lettera a), D.L. 746/1983 e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972, finalizzate all'inibizione del rilascio e all'invalidazione di lettere d'intento illegittime. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell'Iva, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.
Comma 1084	Modifiche alla plastic tax Sono apportate alcune modifiche alla c.d. MACSI (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego), introdotta con la precedente Legge di bilancio (L. 160/2019). Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° luglio 2021. Si amplia il novero dei soggetti tenuti al versamento a mezzo dell'inclusione nel perimetro soggettivo anche dei soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali. Rientrano tra i prodotti che si considerano MACSI anche le preforme. Viene innalzata la soglia al di sotto della quale non è dovuta l'imposta che passa da 10 a 25 euro.
Comma 1086	Modifiche alla sugar tax Vengono apportate alcune modifiche alla c.d. sugar tax, introdotta con la precedente Legge di Bilancio (L. 160/2019). Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° gennaio 2022. Viene modificato uno dei momenti in cui sorge l'obbligazione tributaria che diviene all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento.
Commi 1087-1089	Credito di imposta sistemi di filtraggio dell'acqua Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 viene riconosciuto, con il fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente

	riconosciuti, un credito d'imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa individuato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Comma 1097	Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici Viene modificata la disciplina del c.d. cash back, precisando che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Comma 1098	Credito di imposta ambienti di lavoro Viene modificato l'articolo 120, comma 2, primo periodo, D.L. 34/2020, prevedendo che il credito è utilizzabile in compensazione per il solo periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021. Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell'articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.
Comma 1102	Semplificazioni Iva per i contribuenti minori Viene integrato l'articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, introducendo il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale, i soggetti che hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Comma 1105	Proroga divieto emissione fattura elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sts Viene prorogato al 2021 la previsione per cui i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sts (sistema tessera sanitaria), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts.
Comma 1108	Imposta di bollo su fatture elettroniche Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell'articolo 22, D.P.R. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Commi 1109-1115	Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio Di seguito si elencano gli interventi relativi alla fatturazione elettronica che hanno, per espressa previsione normativa, tutti decorrenza 1° gennaio 2021. <u>Adempimenti</u> Modificando l'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, viene previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione. Viene fatto slittare al 1° luglio 2021, la possibilità per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Viene abrogata la previsione per cui ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997.

Infine, per effetto dell'abrogazione del suddetto comma 6, viene modificato il successivo comma 6-ter, prevedendo che non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 471/1997.

Modifiche al sistema sanzionatorio per la fatturazione elettronica

Viene modificato l'articolo 6, D.Lgs. 471/1997 introducendo il nuovo comma 2-bis ai sensi del quale nel caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.

Salve le procedure alternative, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti.

Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da 250 a euro 2.000.

Intervenendo sul comma 3, viene ridotta dal 100 al 90% dell'imposta la sanzione in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

Infine, viene allineato il comma 4, prevedendo che anche per i casi di cui al nuovo comma 2-bis la sanzione minima è pari a 500 euro.

Sanzioni per invio di dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri

Viene modificato l'articolo 11, D.Lgs. 471/1997, introducendo il nuovo comma 2-quinquies con cui è previsto che per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione e non si applica l'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

Modificando il comma 5, viene previsto che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro si applica anche all'omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei dati, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione.

Infine, viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera i suddetti strumenti, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere i doveri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.

Estensione regime sanzioni accessorie

Modificando l'articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, è previsto che le sanzioni ivi contemplate si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veri-

	tieri. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3, le sanzioni ivi contenute si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, D.Lgs. 127/2015, salve le procedure alternative adottate. <u>Sanzioni per omessa memorizzazione</u> Modificando l'articolo 13, comma 1, lettera b quater), D.Lgs. 471/1997, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di omessa memorizzazione o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.
Commi 1122-1123	Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza. A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l'imposta sostitutiva o la prima rata. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni, all'11% del valore periziato.